


Prevenzione del rischio sismico: pubblicata l'ordinanza che disciplina i contributi per l'annualità 2014



E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015 l'ocdpc n. 293, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009, relativamente ai fondi resi disponibili per l'annualità 2014.

Si tratta di una quota dei contributi previsti dal Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico che prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull'intero territorio nazionale. L'attuazione dell'art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (dopo l'emanazione della legge 100/2012 di modifica della legge 225/1992).

L'ocdpc n. 293 - regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull'edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione

civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.

La quota stanziata per il 2014, pari a 195,6 milioni di euro è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell'ambito territoriale, per:

- a) studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (16 milioni di euro);
 - b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d'interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
 - c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
 - d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8.3 milioni di euro).

Per il 2014, come per le annualità precedenti (salvo la prima, relativa al 2010), le Regioni devono attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

Inoltre, come per le annualità 2012 e 2013, anche per il 2014 gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza-CLE dell'insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto. Viene mantenuto il meccanismo di premalità per le unioni di comuni, nelle quali il contributo di cofinanziamento degli studi di MS e analisi della CLE può essere ridotto dal 25% al 15% (lo Stato finanzia l'85% degli studi e analisi), come pure viene confermata la possibilità per le Regioni di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza, individuando in uno o più comuni o unioni di comuni tre edifici strategici che assicurino il coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni che aderiranno potranno finanziare in tali comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi della CLE senza obbligo di cofinanziamento (contributo a totale carico dello Stato).

[Maggiori informazioni qui.](#)